

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 55/31/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

RGA Appello n. 7856/09

Con atto di appello 15.01.10 l'Agenzia delle Dogane Ufficio di Milano 2 proponeva gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano del 15.10.08 n. 269/07/08 depositata il 24.10.08 con la quale il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso proposto dalla ditta Ma. Sa. contro l'avviso di pagamento emesso dalla Agenzia per la restituzione di accise utilizzate indebitamente in compensazione dopo la scadenza del termine del 31 dicembre previsto per tale operazione, i crediti d'imposta contestati riguardavano gli anni 2002-2003-2004. L'Agenzia delle Dogane notificava conseguente Atto di contestazione con irrogazione delle sanzioni la cui impugnazione veniva accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n.109/31/09 del 06.03./23.03.09 avverso la quale l'Agenzia Dogane aveva proposto altrettanto appello RGA 3509/10.

Eccepiva il ricorrente la illegittimità del mancato riconoscimento del credito d'imposta in quanto l'articolo 4, comma 3, del Dpr 277/2000, nello stabilire che il credito d'imposta spettante poteva essere utilizzato in compensazione entro l'anno solare in cui era sorto mentre l'eventuale eccedenza non compensata doveva essere richiesta a rimborso entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'anno solare, non prevedeva alcuna sanzione rispetto alla tardiva compensazione, essendo questo un termine di natura ordinatoria, per cui risultava illegittima la richiesta di ripetizione di quanto compensato.

L'agenzia delle Dogane con le proprie controdeduzioni insisteva sulla irregolarità delle compensazioni in quanto non effettuate nel termine perentorio del 31 dicembre potendo solo il contribuente presentare domanda di rimborso entro il termine di sei mesi dalla scadenza di fine anno.

Chiedeva il rigetto del ricorso.

I Giudici di primo grado, dopo aver svolto una dettagliata esposizione dei fatti e dei motivi di diritto riportando le disposizioni legislative in materia, accoglievano il ricorso rilevando che il termine per effettuare la compensazione si dovesse ritenere ordinatorio, con salvezza del recupero del credito di imposta da parte del contribuente.

Con l'atto di appello l'Agenzia delle Dogane, nella premessa che non era contestato l'ammontare dei crediti d'accise ma le modalità ed i termini delle effettuate compensazioni, ribadiva che le stesse dovevano avvenire perentoriamente entro la fine dell'anno.

Rilevava che a sostenere la perentorietà del termine per la compensazione era la previsione della successiva possibilità del contribuente di chiederne il rimborso in denaro nei successivi sei mesi dalla scadenza dell'anno, ovvero che scaduto il termine del 31 dicembre il contribuente poteva solamente richiederne il rimborso. Chiedeva la riforma della sentenza opposta.

La controversia viene trattata in pubblica udienza come da istanze delle parti unitamente alle impugnazioni.

Il Collegio, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 27.10.11, esaminati gli atti di causa e le disposizioni legislative in materia, ritiene l'appello dell'Agenzia delle Dogane non meritevole di accoglimento.

In merito agli importi dei crediti di imposta per gli anni 2002-2003-2004 non sono sorte contestazioni per cui si danno per provati, la controversia risulta quindi pendente in ordine ai termini entro i quali il contribuente avrebbe dovuto effettuare le compensazioni del credito da accise previsti dal Dpr 277/2000, di natura perentoria secondo l'Ufficio o, all'opposto, di natura ordinatoria a parere del contribuente. Il Giudice di primo grado, nella esposizione delle norme legislative dedicate, le ha compiutamente analizzate confrontandole con i fatti di causa giungendo poi alla conclusione della legittimità delle compensazioni operate dal contribuente, motivazioni che sono qui condivise.

Invero risulta a questo Giudice che il contribuente abbia compiuto tutti gli adempimenti previsti per accedere alla riduzione degli oneri al fine di utilizzare in compensazione, con disponibilità immediata, i crediti di imposta maturati.

Fermo restando che le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del Dpr 277/2000 prevedono che tale operazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono sorti i crediti di accise, nel caso di specie le compensazioni risultano eseguiti oltre tale termine per cui, se considerato come perentorio, l'invio dell'avviso di pagamento per il recupero dell'imposta risulterebbe legittimo, ma che detto termine non possa essere considerato avente tale natura deriva dalle stesse disposizioni in tema in quanto tale perentorietà non risulta espressa.

La stessa Avvocatura Generale dello Stato, richiesta di parere sulla natura perentoria o ordinatoria del termine qui trattato, si è espressa dichiarando che allorché una norma di previsione di benefici fiscali concede le agevolazioni a tutti i soggetti che si trovino in quelle particolari condizioni previste dalla normativa sostanziale senza preclusioni temporali né problemi di copertura finanziaria, deve escludersi che i termini siano previsti come perentori in tutti le ipotesi in cui la legge stessa non li definisca espressamente o implicitamente tali, ovvero quando dal loro mancato rispetto derivino specifiche sanzioni.

Il Collegio rileva che l'Agenzia delle Dogane afferma che la perentorietà del termine possa derivare nelle ipotesi in cui il contribuente che non si sia avvalso della compensazione entro il 31 dicembre debba necessariamente attivarsi per richiedere il rimborso entro i sei mesi successivi, ritenendo consequenziali le due previsioni, per cui non potendo più usufruire della compensazione in quanto decaduto per scadenza del termine perentorio entro il 31 dicembre, l'unica possibilità per non perdere il credito sarebbe la presentazione dell'istanza di rimborso entro i successivi sei mesi. Il Collegio non ritiene di accogliere tale interpretazione dell'Agenzia, in quanto individua la presenza di due distinti istituti giuridici, ovvero l'istituto della Compensazione di imposte e l'istituto del Rimborso di imposte, dove il primo, nella ipotesi di non osservanza del termine previsto per effettuarla non decade (termine perentorio) ma risulta ugualmente perfezionata sia pure oltre il termine (termine ordinatorio), ma giammai operazione preclusa o sanzionata.

La domanda di rimborso non risulta pertanto consequenziale a causa di compensazione non effettuata in termini, ma prevista quale alternativa laddove il contribuente intenda recuperare in denaro il credito di imposta.

Tanto esposto il Collegio, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 27 ottobre 2011, rigetta l'appello dell'Agenzia delle Dogane.

In ordine alle spese di giudizio, in considerazione della non univoca interpretazione delle norme trattate, ritiene sussistano giusti motivi di compensazioni.

**P.Q.M.**

la Commissione, a scioglimento della riserva, respinge l'appello dell'Agenzia delle Dogane e conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.